

segreteria provinciale di Venezia

LE SCHEDE DELLO SNALS

SI PUO' NOMINARE IL SUPPLENTE PER AA E AT?

*Nota 2116 del 30.9.2015; art. 1, commi 332 della legge 190/2014
Sentenze su interruzione di pubblico servizio*

La legge di Stabilità 190/2014 aveva introdotto una forte rigidità in materia di supplenze ATA, vietando di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e vietando tout court la sostituzione degli AT e degli AA.

Con la nota 2116 del 30.9.2015 il Miur ha cercato di attenuare gli effetti perversi di quella norma sbagliata ed ha aperto uno spiraglio, almeno **per i collaboratori scolastici**: quando c'è un'assenza, bisogna comunque "assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico" e non "compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito."

Il dirigente scolastico valuta responsabilmente le situazioni urgenti "non diversamente rimediabili" e decide la conseguente nomina del supplente.

Allora, il divieto di nominare il supplente per il personale collaboratore scolastico può essere superato nel caso in cui:

- l'assenza del collaboratore scolastico non garantisce l'incolumità e la sicurezza degli alunni e l'assistenza agli alunni diversamente abili;
- non si possono garantire le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico.

Per la sostituzione degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, invece, pur se restano in vigore le norme della legge 190/2014, c'è da considerare, da parte del DS, se si configura il reato di interruzione di pubblico servizio.

La mancata sostituzione degli assenti assistenti tecnici con supplenti può determinare gravi difficoltà e numerosi problemi (sospensione dell'attività didattico-laboratoriale) e/o persino ricadute negative sulla sicurezza dei lavoratori?

A causa dell'impossibilità di sostituire il personale amministrativo assente, possono risultare pregiudicate la funzionalità degli uffici e l'efficienza dei servizi, può venir meno il fondamentale supporto amministrativo, contabile e organizzativo alla dirigenza, al personale docente, agli studenti e alle loro famiglie?

Le valutazioni del DS si devono fondare sul bilanciamento di almeno due interessi, entrambi essenziali:

- la sostituzione del personale comporta un maggior onere per le finanze pubbliche;
- la mancata sostituzione, in qualche caso, può impedire il perseguimento della piena attuazione dei principi, costituzionalmente garantiti, del diritto allo studio, della

continuità, dell' efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, con conseguente rischio di discontinuità, errori e persino di interruzione del servizio pubblico.

Diverse sentenze della Cassazione e della Corte dei Conti sottolineano la necessità di contemperare gli interessi finanziari della riduzione della spesa pubblico con altre situazioni soggettive costituzionalmente, comunitariamente e convenzionalmente rilevanti (p.e. Corte dei Conti ordinanza 63/2016).

La mancata garanzia di questo principio e qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico *"integra il reato di interruzione di servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità"* (Cassazione penale n. 15388/2014 e n. 14010/2014)

Il corretto funzionamento delle Scuole è responsabilità del DS. E quindi? Occorre nominare il supplente, praticamente sempre.

Del resto, basti pensare che già in partenza in tutte le Scuole è impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico. Gli organici di diritto e di fatto sono assolutamente insufficienti tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito e il corretto funzionamento di un servizio pubblico (si pensi, ad esempio, a tutte le incombenze e scadenze affidate agli uffici di segreteria).

L'assenza anche di una sola unità fa cascare il palco irrimediabilmente e la mistificazione di un organico idoneo a rispondere alle necessità delle scuole (ci crede, forse, solo il MIUR!) è clamorosamente smascherata.

E qualcuno pensa che, in queste condizioni, si possano anche trovare misure organizzative alternative?

Mestre, 25 febbraio 2017

pc2sc**165**AT.AAsupplenze brevi

SINDACATO **N**AZIONALE **A**UTONOMO **L**AVORATORI **S**CUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188.
www.snalsvenezia.it ; snals@snalsvenezia.it